



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PISANU, DELLA MONICA, DE SENA, SERRA,  
LAURO, D’ALIA, LUMIA, MARITATI, CAROFIGLIO, GARRAFFA,  
ARMATO, LEDDI, CARUSO, SALTAMARTINI e LI GOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2010**

Decorrenza dei benefici in favore delle vittime del terrorismo,  
della criminalità organizzata e del dovere

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 13 agosto 1980, n. 466, ha considerato «vittime civili» i cittadini vittime di atti terroristici avvenuti in territorio italiano.

Con successive disposizioni, di cui alle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 3 agosto 2004, n. 206, e 24 dicembre 2007, n. 244, sono stati via via definiti i contenuti dei benefici, le modalità di elargizione, nonché gli aventi diritto agli strumenti risarcitori e l'elenco dei superstiti ai quali tali diritti vanno riconosciuti.

Da ultimo, la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 105, accogliendo le richieste delle associazioni di categoria e della stessa Commissione Antimafia, ha previsto la possibilità di riconoscere lo stesso trattamento vitalizio, spettante alle vittime del terrorismo, anche ai parenti delle vittime della mafia e a quelle del dovere, come definite nei commi 563 e 564 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

La numerosità delle norme concernenti tale materia, e delle loro successive modifiche ed integrazioni, determina un sistema di decorrenze diverse ai fini dell'applicabilità

dei benefici, disorganico e che non trova sostanziali e sufficienti giustificazioni.

La discriminante della data, non riconducibile, come dicevamo, a *ratio* fondate, può concretizzarsi in una arbitraria esclusione del riconoscimento dei diritti, concessi così solo ad alcuni dei cittadini vittime delle medesime devastanti esperienze e non a tutti coloro che parimenti sono stati oggetto di atti criminosi che li hanno privati della vita o gravemente danneggiati.

In tal modo, norme concepite per risarcire categorie cui lo Stato vuole giustamente riconoscere benefici risarcitori rischiano, con una discriminante di tipo temporale, di creare un'ulteriore ingiustizia ed una violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Si ritiene, pertanto, necessario uniformare in via definitiva la decorrenza dei termini per l'applicazione dei benefici riconosciuti dalla legge in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, fissando tale decorrenza al 2 giugno 1946, data di nascita della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.

**Art. 2.**

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Commissione». A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indi-

rizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.